

Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Prot. n. 00500/16

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2016, presentato, in data 11 luglio 2016, dal sig. Luigi Piangerelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 141/CFA del 16 giugno 2016, che, nel respingere il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare c/o Settore tecnico FIGC, pubblicata sul C.U. n. 264 dell'11 maggio u.s., ha confermato l'irrogazione della sanzione della squalifica di 5 mesi in capo al ricorrente.

Accoglie il ricorso; dichiara l'estinzione del procedimento disciplinare, annullando consequentemente le sanzioni inflitte al ricorrente.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 settembre 2016.

IL PRESIDENTE F.to Attilio Zimatore IL RELATORE F.to Angelo Piazza

Depositato in Roma in data 23 settembre 2016.

PER IL SEGRETARIO F.to Gabriele Murabito